

Cassazione. Necessario verificare le clausole del contratto

Il mutuo è titolo esecutivo «limitato»

Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale **titolo esecutivo**, ai sensi dell'articolo 474 del **Codice di procedura civile**, occorre accertare (attraverso la sua interpretazione, integrata con le espressioni che siano contenute nei successivi atti di erogazione o atti di quietanza, ove esistenti) se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, rechi l'obbligo del mutuatario di restituire la somma mutuata; e se entrambi gli atti (il contratto di mutuo e l'atto di erogazione o l'atto di quietanza) rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

È questo il principio di diritto che la **Cassazione** ha enunciato nella sentenza n. 17194 del 27 agosto, annullando la sentenza di appello nella quale era stato deciso che se il mutuo non venga accompagnato dalla immediata dazione della somma di denaro che ne sia oggetto, perderebbe irreversibilmente il carattere della realtà (e pertanto il documento che lo contenga non potrebbe avere la natura di titolo esecutivo), in quanto – secondo la Corte d'appello – questo carattere non potrebbe essere “recuperato” attraverso la integrazione del contratto di mutuo con il separato atto di quietanza a saldo.

A sostegno della sua decisione, la Cassazione, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale (che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo), afferma che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è solo quella materiale del denaro nelle mani del mutuatario, in quanto è sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutate in capo al soggetto finanziatore.

Al riguardo, la Cassazione ricorda alcuni suoi precedenti in materia:

l'affermazione che la consegna della somma mutuata può essere realizzata attraverso la consegna di un assegno circolare alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo «come denaro contante», rilasciandone quietanza a saldo (sentenza n. 14/2011);

l'affermazione che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un soggetto terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un «atto di quietanza finale di mutuo fondiario», integra il perfezionamento del contratto di mutuo (sentenza n. 25569/2011);

l'affermazione della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (sentenza n. 18325/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani